

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2766

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GITTI, ERMINI, VERINI**

Introduzione della sezione VI-*bis* del capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, concernente la disciplina del contratto di locazione finanziaria

*Presentata il 4 dicembre 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare una disciplina legislativa al contratto di locazione finanziaria per quanto attiene agli aspetti civilistici, tenuto conto che gli altri aspetti (inclusi quelli fallimentari, fiscali, antinfortunistici e di responsabilità civile e amministrativa nel codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005) hanno già una completa regolamentazione. Per i profili soggettivi, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, riserva alle banche e agli intermediari finanziari l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria, prescrivendo (anche nei provvedimenti di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze e

della Banca d'Italia) peculiari caratteristiche e requisiti, nonché specifiche forme di approvvigionamento finanziario, svincolate dal tradizionale canale bancario.

Poiché si tratta di un contratto atipico non può essere trascurata, ovviamente, la giurisprudenza che in questi anni si è assunta il compito di supplente del legislatore, regolando l'operazione coerentemente e nel rispetto sia della sua causa di scambio, sia della contestuale e accessoria finalizzazione finanziaria.

Le modifiche al codice civile intendono definire il contratto e descriverne le caratteristiche peculiari: l'obbligazione che assume il concedente con la stipulazione del contratto è di acquistare o di far costruire il bene secondo le indicazioni dell'utilizzatore e di metterlo a disposizione dell'utilizzatore (e non di farglielo

godere come nella locazione semplice); il corrispettivo va calcolato secondo criteri finanziari e quindi tenendo conto del costo del bene e della durata del contratto. Il bene — a differenza di quanto indicato nell'articolo 17, secondo comma, della legge n. 183 del 1976, che costituisce ancora, al momento, l'unica definizione completa dell'operazione — non è caratterizzato come mobile o immobile, lasciando così la possibilità che formino oggetto

dell'operazione anche i beni immateriali, quali *hardware* o *software*.

Elemento essenziale del contratto è la previsione nel medesimo contratto dell'opzione finale di acquisto del bene a favore dell'utilizzatore a un prezzo prestabilito.

Confido nella volontà dei colleghi di voler approvare rapidamente questa proposta di legge consentendo di introdurre nel codice civile norme maggiormente rispondenti ai tempi nei quali viviamo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo la sezione VI del capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile è aggiunta la seguente:

« Sezione VI-*bis*.

Della locazione finanziaria

ART. 1860-*bis*. — (*Nozione*) — La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un tempo definito verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.

ART. 1860-*ter*. — (*Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore*). — L'effetto della risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario. Qualora sia stato convenuto che i canoni pagati restino acquisiti alla banca o all'intermediario finanziario a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta in ragione di un equo compenso per l'uso del bene ».

## ART. 2.

1. La rubrica del capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla seguente: « Dei contratti bancari e finanziari ».

€ 1,00



\*17PDL0027790\*